

Proposta di legge
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017

Relazione illustrativa

Artt. 1-5: L'intervento manutentivo sulla legge regionale 26/2017, in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali ed assessori, si rende necessario al fine di effettuare correttivi tecnici e colmare lacune inerenti i termini di pubblicazione dei dati. La modifica normativa garantisce, conseguentemente, maggior chiarezza nella individuazione degli obblighi di trasparenza e uniformità della disciplina prevista nella materia suddetta, anche in coerenza con le disposizioni statali di cui la l.r. 26/2017 costituisce attuazione. In particolare, infatti, il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che le regioni disciplinino le modalità di pubblicità e trasparenza della dichiarazione inerente la situazione patrimoniale dei titolari di cariche eletive e di governo, prodotte all'inizio del mandato, annualmente e alla cessazione dalla carica.

Nel dettaglio:

Art. 1 la norma precisa il contenuto della pubblicazione del rendiconto delle spese elettorali e specifica la durata di pubblicazione ed i termini entro cui sono pubblicati alcuni dati relativi alla trasparenza della situazione patrimoniale e associativa dei consiglieri regionali.

Art. 2: per mero errore materiale all'articolo 11 della l.r. 26/2017, in materia di pubblicità di dati relativi al Presidente della Giunta regionale e degli assessori, si fa rinvio alla norma che disciplina la presentazione della dichiarazione sulla situazione associativa dei consiglieri regionali, anziché a quella del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. La norma, pertanto, corregge il detto errore materiale e integra la disciplina della pubblicazione di alcuni dati inerenti la trasparenza delle suddette cariche politiche, in coerenza con quanto previsto all'articolo 10 per i consiglieri regionali.

Art. 3: la norma disciplina, come previsto dal d.l. 174/2012, la durata della pubblicazione della dichiarazione, resa dalle cariche politiche in corso di mandato, concernente la consistenza degli investimenti.

Art. 4: la norma disciplina la durata di pubblicazione della dichiarazione relativa alla consistenza degli investimenti resa dalle cariche politiche alla cessazione del mandato.

Art. 5: in attuazione del d.l. 174/2012 la norma sanziona la mancata presentazione della dichiarazione relativa alla consistenza degli investimenti in corso di mandato e alla sua cessazione.

Artt. 6-8: Sono introdotte alcune modifiche alla l.r. 5/2008 al fine di precisare l'ambito della causa di incompatibilità relativa alla titolarità di tre incarichi di membro di collegi sindacali e organi di controllo, uniformare la disciplina della permanenza in carica dei titolari di alcune cariche direttive e eliminare una causa di decadenza in adeguamento all'avvenuta abrogazione della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61.

Nel dettaglio:

Art. 6: la norma modifica la lettera f) del comma 1 dell'articolo 11 relativa alla incompatibilità consistente nella titolarità di tre incarichi di membro effettivo in collegi sindacali o organi di controllo. La modifica precisa l'ambito dell'incompatibilità riferendo gli incarichi rilevanti ai soggetti appartenenti al gruppo amministrazioni pubbliche della Regione Toscana individuati ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché agli enti del Servizio sanitario regionale.

Art. 7: la norma modifica il comma 5 bis 1 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008 al fine di uniformare la possibile permanenza in carica dei direttori degli enti dipendenti e degli amministratori unici con funzioni di direzione in società in house.

Proposta di legge
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017

Testi a fronte

Testo vigente	Testo coordinato
<p>Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014)</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente capo attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica) e nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p> <p>2. Il presente capo dispone, altresì, adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia di cui all'articolo 14.</p> <p>3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.</p> <p>4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.</p>	<p>Legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014)</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente capo attua i principi della normativa statale in materia di trasparenza contenuti nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica) e nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.</p> <p>2. Il presente capo dispone, altresì, adempimenti di trasparenza integrativi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale nei confronti dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale, degli assessori e dei titolari di cariche di garanzia di cui all'articolo 14.</p> <p>3. La conoscibilità delle informazioni di cui al comma 2 è assicurata mediante la loro pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet della Regione.</p> <p>4. Per quanto non previsto nella presente legge si applica la normativa statale in materia di trasparenza.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 Adempimenti di trasparenza dei consiglieri regionali</p>

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge: “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2017”

Tipologia della proposta di legge:

Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:

- a. prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali (**art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015**)
- b. dispone spese a carattere annuale o pluriennale (**art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015**)
- c. prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l’attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l’ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa(**art. 13, comma 1, lett. c) L.R. 1/2015**)
- d. varia il gettito delle entrate (**art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015**)

Oneri previsti

- complessivi **NESSUNO AGGIUNTIVO**
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

Missione/Programma Uscita	Anno	Anno	Anno	Totale
Totale				

- spesa annua a regime:
- oneri di gestione:

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Di seguito si prendono in esame i singoli articoli della presente proposta di legge potenzialmente suscettibili di determinare effetti finanziari a carico del bilancio di previsione 2017-2019, al fine di supportare la dichiarata assenza di effetti di spesa aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente:



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23-10-2017 (punto N 1)

Proposta di legge

N 1

del 23-10-2017

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Patrizia MAGAZZINI

Estensore MASSIMILIANO MINGIONI

Oggetto

Proposta di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Presenti

ENRICO ROSSI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

STEFANO CIUOFFO

FEDERICA FRATONI

CRISTINA GRIECO

MARCO REMASCHI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

ALLEGATI N°5

ALLEGATI

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Articolato
2	Si	Cartaceo+Digitale	ATN
3	Si	Cartaceo+Digitale	relazione illustrativa
4	Si	Cartaceo+Digitale	testi a fronte
5	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione tecnico-finanziaria

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

vista la proposta di legge "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole del CD, espresso nella seduta del 19 ottobre 2017;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017", allegata al presente atto, disponendone l'inoltro al Consiglio regionale a cura della Segreteria di Giunta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
PATRIZIA MAGAZZINI

Proposta di legge
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017

Sommario

Preambolo

CAPO I - Affari istituzionali

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2017, n. 26 (Disposizioni in materia di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla l.r. 40/2009 ed alla l.r. 55/2014)

Art. 1 - Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 26/2017

Art. 2 - Pubblicità dei dati del Presidente della Giunta regionale e degli assessori. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 26/2017

Art. 3 - Aggiornamenti. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 26/2017

Art. 4 - Adempimenti successivi alla cessazione dalla carica. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 26/2017

Art. 5 - Diffida e sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 26/2017

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

Art. 6 - Incompatibilità. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 5/2008

Art. 7 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 5/2008

Art. 8 - Decadenza e revoca. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 5/2008

CAPO II - Ambiente

Sezione I - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)

Art. 9 - Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996

Art. 10 - Modifiche all'articolo 23 della l.r. 60/1996

Sezione II - Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 24 (Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza)

Art. 11 - Tenuta di San Rossore. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 24/2000

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

Art. 12 - Programma comunale degli impianti. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2011

Proposta di legge
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017

Relazione tecnico-normativa

Titolo: Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La legge di manutenzione è disciplinata dall'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 208, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), che dispone: “ Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:

- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
- d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
- e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.”

2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)

La competenza è di natura residuale

3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

La proposta è compatibile e contiene anzi alcune precisazioni concordate con il Governo allo scopo di evitare impugnazioni di leggi regionali.